

Bruxelles, 17 dicembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0357(NLE)**

**14203/20
ADD 1**

**CORDROGUE 82
SAN 487
RELEX 1029**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 814 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 814 final - ANNEX.

All.: COM(2020) 814 final - ANNEX



Bruxelles, 17.12.2020
COM(2020) 814 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ALLEGATO

Posizione che dovrà essere espressa dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti prevista indicativamente dal 12 al 16 aprile 2021, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo delle sostanze:

- (1) l'isotonitazene deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (2) il MDMA-4en-PINACA deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (3) il CUMIL-PeGACLONE deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (4) il flubromazolam deve essere incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (5) il clonazolam deve essere incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (6) il diclazepam deve essere incluso nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (7) la 3-MeO-PCP deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (8) la difenidina deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.